

TI_GERICHTE 17.2012.87 vom 10. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.87

FR: TI_GERICHTE 17.2012.87 du 10 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.87 del 10 ottobre 2012

Regeste

Divieto di sorpasso a destra, in assenza di colonne parallele, quale regola fondamentale della sicurezza stradale. Affinché si configuri un sorpasso non è necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra. Assenza di stato di necessità

Erwägungen

E. 2

Nella sua motivazione scritta d'appello, AP 1 chiede, in via principale, il proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr: non contestando l'eccesso di velocità, egli ritiene che, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, i fatti a lui addebitati non costituiscono un sorpasso a destra vietato ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC. Ma anche nell'ipotesi contraria - sostiene sempre l'appellante - la sua manovra è comunque lecita poiché configura un avanzamento a destra ex art. 36 cpv. 5 lett. a ONC compiuto, in ogni caso, in uno stato di necessità esimente in quanto indotto da ripetute brusche frenate delle autovetture antistanti. In via subordinata, l'appellante postula la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1 LCStr, non evincendosi dalla manovra da lui compiuta in condizioni di viabilità favorevoli un'assenza particolare di scrupoli.

E. 2.1

Per il pretore, dal filmato agli atti emerge che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha eseguito un sorpasso caratterizzato da una sensibile accelerazione, con manovra di uscita e rientro esplicitamente vietata dall'art. 8 cpv. 3 ONC, mentre che, dal profilo soggettivo, le sue reali intenzioni, ossia " quelle di compiere una sola e unica manovra di sorpasso, " compiendo una " negligenza grave", si evincono dalla traiettoria e dall'accelerazione eseguita. Per il primo giudice, il superamento non si giustifica ai sensi dell'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC essendo avvenuto quando il traffico era scorrevole, né è di rilievo che, dopo il sorpasso effettuato dall'appellante, i veicoli superati si siano spostati sulla corsia centrale. A mente del giudice di prime cure, il fatto che la vettura antistante a quella dell'appellante abbia ripetutamente frenato non configura uno stato di necessità esimente, bastando in simili situazioni mantenere una corretta velocità ed un'adeguata distanza dal veicolo antistante. Per tutto quanto sopra, il pretore ha respinto la richiesta, avanzata in via principale dal ricorrente, di proscioglimento in relazione alla manovra di sorpasso sulla destra (sentenza impugnata, consid. 5.-6., pag. 5-6). In merito alla richiesta postulata dall'appellante in via subordinata, ossia di derubricare la fattispecie ad infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr, il pretore precisa che la manovra contestata è stata commessa in una situazione di traffico intenso in autostrada dove normalmente si circola ad alta velocità e rappresenta una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico punibile ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 6). 2.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui

giunge il giudice di prime cure sostenendo di avere eseguito due manovre distinte, ovvero, di avere, dapprima, superato due veicoli incolonnati sulla sinistra giusta l'art. 36 cpv. 5 lett. a LCStr e poi, dopo avere percorso un lungo tratto sulla corsia centrale, di avere effettuato un nuovo sorpasso. Per l'appellante, il filmato registrato dall'auto inseguitrice della polizia evidenzia come egli si sia, inizialmente, spostato sulla corsia di centro, poi abbia proseguito la sua marcia per parecchie centinaia di metri fino a raggiungere un altro utente della strada e, solo a questo punto, si sia nuovamente portato a sinistra inserendo l'indicatore di direzione. Egli non ha, pertanto - continua l'appellante - compiuto un sorpasso a destra, con manovre di uscita e di rientro, vietato dall'art. 8 cpv. 3 ONC. AP 1, richiamata la DTF 137 IV 326, giustifica, poi, la sua manovra con l'agire scorretto di due vetture a lui antistanti restate, a suo dire, a lungo sulla corsia di sorpasso malgrado entrambe le corsie più lente fossero libere e colpevoli di avere improvvisamente e ripetutamente frenato davanti al suo veicolo. A detta dell'appellante, il fatto che le predette vetture siano a loro volta rientrate sulla corsia centrale renderebbe il reato ascrittogli finanche impossibile. Dal profilo soggettivo, l'insorgente nega di avere voluto compiere una manovra d'immediato rientro a sinistra per superare i suddetti veicoli. L'appellante chiede pertanto, in via principale, il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr (dichiarazione d'appello, pag. 2-3). In via subordinata, chiede la derubricazione della fattispecie ad infrazione lieve ai sensi dell'art. 90 cifra 1 LCStr: a suo dire, la manovra da lui compiuta nelle circostanze concrete di traffico denso ma scorrevole, di buona visibilità e di velocità non eccessiva non denota un'assenza particolare di scrupoli ed assurge, tutt'al più, a mera contravvenzione (dichiarazione d'appello, pag. 3).

2.3.a) Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1). Il divieto di sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo importante il rischio d'incidenti. Gli utenti della strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).

b) In linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art. 104 CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro, l'art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente. L'art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr, anche la negligenza è punibile. c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L'art. 8 cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella

circolazione in colonne parallele e, all'interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. Giusta l'art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid. 4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno 2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L'art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale sussiste una "circolazione in colonne parallele" in autostrada unicamente qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico. Prendendo come riferimento la prassi germanica, l'Alta Corte ritiene che per traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all'altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1). d) L'art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l'art. 18 CP, relativo allo stato di necessità disculpante, suppongono, entrambi, che l'autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al futuro, ma è attuale e concreto. L'impossibilità di altrimenti evitare il pericolo implica una sussidiarietà assoluta, la cui realizzazione deve essere esaminata in funzione delle circostanze concrete (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4; DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell'8 febbraio 2007 6S.529/2006 consid. 4). e) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr). Dal profilo oggettivo, l'art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione allorché l'autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d'infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, *Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)*, Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, *Code suisse de la circulation routière, Commentaire*, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.). Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al fine di determinarne l'importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.). 2.4.a) Il video acquisito agli atti, effettuato con apparecchio Multivision installato sul veicolo inseguitore della polizia, ritrae in modo inequivocabile l'autovettura di AP 1 che esegue un sorpasso a destra. L'appellante, giunto a ridosso di due autovetture antistanti, inizia la manovra di superamento alle ore 14.07.00 (minuto 15.06.12, 300.630 m) con uno spostamento in accelerazione dalla corsia di sinistra

a quella centrale. Entrambe le predette automobili sono, di seguito, dapprima affiancate sulla destra per poi risultare in posizione arretrata rispetto a quella del ricorrente alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m) che rientra infine nella corsia di sinistra alle ore 14.07.24 (minuto 15.06.36, 301.365 m). Una tale manovra, in cui la Volvo dell'insorgente ha raggiunto le due vetture che procedevano meno velocemente nella stessa direzione, si è appaiata alle stesse sulla destra, per poi proseguire la propria corsa precedendole, integra il concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid. 3.1). La manovra di sorpasso si è quindi perfezionata già allorché l'appellante ha continuato la propria marcia sulla corsia centrale dinanzi alle due automobili. Ciò è avvenuto, come visto, alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m). È invece del tutto influente se e quando egli si è nuovamente spostato a sinistra, così come irrilevante è il fatto che le autovetture sorpassate si siano, poi, spostate sulla corsia centrale, essendo in entrambi i casi già avvenuto il sorpasso a destra e, pertanto, già consumata l'infrazione all'art. 35 cpv. 1 LCStr. Questa manovra trova, infatti, compimento anche in assenza di cambiamenti di corsia di chi sorpassa e indipendentemente dai successivi cambiamenti di corsia di chi è già stato sorpassato. b) Né giova all'appellante invocare l'esecuzione di due distinte manovre. Dal filmato si evince, in effetti, in modo evidente che si è trattato di un'unica manovra di superamento, avvenuta senza soluzione di continuità e, per di più, a velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, la cui durata - una ventina di secondi - ben si giustifica, come giustamente precisato dal primo giudice, con il fatto che " le vetture superate sono due e che le stesse procedevano comunque sia alla velocità prescritta di 100 km/h ". c) Dal profilo soggettivo, è indubbio che AP 1 abbia volutamente - con coscienza e volontà - sorpassato a destra, dopo avere segnalato alle due vetture antistanti, reiteratamente ma invano, la sua intenzione di farsi strada sulla corsia di sorpasso. Del resto lo ha ammesso egli stesso durante l'inchiesta: "... ho percorso una dozzina di chilometri tentando di poter superare queste due vetture (ZG e ZH), segnalando la mia intenzione, parecchie volte, anche con i fari abbaglianti senza nessun successo. Preciso che dopo alcuni chilometri, quando io segnalavo con i fari di voler superare, l'auto targata ZG frenava bruscamente e questo per 2 o 3 volte. (...) Temendo che potesse accadere un incidente, mi sono spostato sulla corsia centrale ed ho aumentato leggermente la velocità, rimanendo sulla medesima corsia. Dopo circa un chilometro (come mi viene detto dal verbalizzante che ha visionato il filmato) raggiungo un'altra vettura dinanzi a me ed ho iniziato una manovra di sorpasso)." (MP INC.2010.5107: verbale PP AP 1 10.09.2010, pag. 2, AI 5). In sede d'appello, egli ha sostenuto che il presupposto soggettivo non è dato siccome egli, non voleva tanto sorpassare a destra, quanto evitare il rischio causato dalle vetture antistanti che, non solo non reagivano alle sue ripetute richieste di lasciargli strada libera ma, almeno la prima, frenava ripetutamente e senza motivo. Così argomentando, l'appellante confonde movente e intenzionalità. Anche ammettendo che le cose siano andate così come descritto nel suo racconto (confermato dal teste sentito al dibattimento di primo grado), è indubbio che AP 1 abbia coscientemente deciso di immettersi sulla corsia di mezzo per poter superare le due vetture che lo precedevano: le sue ammissioni che, al riguardo, sono inequivocabili (cfr. sopra) sono, peraltro, confermate dall'aumento di velocità registrato dall'apparecchio di controllo (al momento del cambiamento di corsia, egli circolava a 93 km/h e la sua velocità è aumentata costantemente durante la fase di superamento fino a raggiungere i 111 km/h ed arrivare, pochi metri dopo il superamento, a superare i 120 km/h). Che egli abbia deciso di agire nel modo descritto perché le due vetture non gli davano strada è, per la questione che

qui interessa, irrilevante: l'aspetto soggettivo è dato per il semplice fatto che egli ha, con piena coscienza, voluto spostarsi sulla destra per superare le due vetture. d) In concreto, non era inoltre data la situazione per cui un sorpasso a destra non era punibile. Non si era, infatti, in uno dei casi di deroga autorizzati dall'art. 36 ONC: in particolare, non vi era una circolazione in colonne parallele ai sensi dell'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC che, come visto, presuppone file di veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all'altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1). Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo incolonnamento di veicoli in file parallele né nel video registrato dalla polizia, né nella deposizione dello stesso appellante e neppure in quella di Giuliano Castelli, passeggero dell'appellante (" Non mi sembra che ci fosse tanto traffico " - verbale di audizione Giuliano Castelli 20.03.2012, dibattimento di primo grado). Al momento dei fatti vi era un flusso di automobili del tutto dinamico che subiva brevi rallentamenti. Si era, cioè, in uno scenario ben diverso dalle lunghe colonne parallele di veicoli che legittimano, in via eccezionale, un avanzamento sulla destra ai sensi dell'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC. e) Né sussiste lo stato di necessità ai sensi dell'art. 17 CP invocato da AP 1 in relazione alle asserite brusche frenate eseguite dal veicolo antistante. Da un lato, il video agli atti mostra una situazione di viabilità del tutto ordinaria, con un traffico scorrevole e buona visibilità. Pur volendo trascurare il fatto che le frenate della vettura antistante erano del tutto prevedibili in un tratto curvilineo come quello in esame, non può, in ogni caso, essere misconosciuto il fatto che esse non costituivano un pericolo evitabile soltanto con un sorpasso a destra. Al contrario, esse andavano affrontate con una tempestiva riduzione della velocità, imponendosi a chi guida, nel circolare dietro ad un'altra vettura, di tenere una distanza sufficiente, tanto più a velocità elevate ed in autostrada. f) Occorre esaminare inoltre se, nel caso di specie, si è configurata una semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) o una grave (art. 90 cifra 2 LCStr) infrazione alle norme della circolazione. Avanzando alla destra di due autovetture, AP 1 ha violato il divieto di sorpasso di cui all'art. 35 cpv. 1 LCStr, ovvero una prescrizione importante posta a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. Una tale infrazione, come sancito dal Tribunale federale, comporta una considerevole messa in pericolo degli utenti, accrescendo sensibilmente i rischi d'incidente (DTF 128 II 285 consid. 1.3). Il pericolo astratto creato dall'appellante può definirsi accresciuto alla luce del fatto che il superamento è avvenuto in autostrada dove, di regola, si viaggia a velocità elevate. Chi circola in autostrada deve, infatti, poter confidare pienamente nel fatto che nessuno lo superi improvvisamente sulla destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF 03.06.2005 6S.71/2005 consid. 4). La densità del traffico, segnatamente la presenza dinanzi all'appellante di due autovetture in successione che hanno più volte rallentato lungo un tratto di strada caratterizzato da curve e da gallerie, avrebbe dovuto indurlo a una guida difensiva. In particolare le ripetute decelerazioni degli utenti della strada antistanti avrebbero dovuto imporgli una maggiore prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un'attenzione accresciuta, anziché portarlo a superare temerariamente sulla destra (DTF 126 IV 192 consid. 3), assumendosi il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse con una frenata inconsulta o una manovra brusca (STF 02.07.2008 1C_93/2008 consid. 2.3.). In siffatto modo, anche alla luce della stessa DTF 133 II 58 citata dall'appellante, la manovra contestatagli non può che essere considerata come gravemente lesiva di una regola fondamentale della circolazione che prescrive il divieto di sorpasso sulla destra. Essa è, poi, del tutto inadeguata alle condizioni del traffico e crea un serio pericolo per gli altri utenti

della strada. Dal profilo soggettivo, AP 1, superando a destra in autostrada due automobili consecutivamente, nel momento in cui queste avevano a più riprese rallentato, ovvero proprio in un momento che presupponeva maggiore attenzione ed una riduzione della velocità, ha dato prova di una grave mancanza di prudenza, violando i più elementari doveri di cautela, incurante di creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada. La sua grave negligenza è punibile giusta l'art. 100 cifra 1 LCStr a prescindere dal fatto ch'egli non abbia pensato alla possibilità di creare un tale pericolo (DTF 123 IV 88 consid. 4c). Ne deriva che il sorpasso a destra eseguito dall'appellante configura una grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cifra. 2 LCStr.

E. 2.5

La pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 230.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 3 anni, e la multa di fr. 1'400.- inflitte dal primo giudice - peraltro in sé non contestate - appaiono adeguate alla colpa dell'autore, segnatamente alla gravità dell'infrazione ed alle circostanze in cui quest'ultima ha avuto luogo, considerate pure le precedenti infrazioni dell'appellante alle norme della circolazione stradale (cfr. PRPEN inc. 10.2010.556, AI 8; CARP inc. 17.2012.87 doc. 1 e 2).

E. 2.6

Ne consegue che l'appello è respinto e che AP 1 deve essere condannato come da sentenza impugnata. 3. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese giudiziarie di fr. 420.-, sono posti a carico di AP 1. Parimenti, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Non sono accordate ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP, 34, 42, 44, 47, 106 CP, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,

E. 3

Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 500.- - altri disborse fr. 100.- fr. 600.- sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

E. 4

Intimazione a:

E. 5

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.